

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio» (1458)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 21, 22, 23
AGNELLI Arduino (PSI)	23
CALLARI GALLI (PCI)	22
SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	23
VESENTINI (Sin. Ind.)	22
ZECCHINO (DC), relatore alla Commissione ..	21, 23

«Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste» (1737), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Coloni ed altri, del deputato Bordon ed altri e del deputato Camber

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	2, 4, 6 e passim
AGNELLI Arduino (PSI)	9, 10, 20

BEORCHIA (DC)	Pag. 15, 20
BONO PARRINO (PSDI)	20
CALLARI GALLI (PCI)	3, 6, 9 e passim
KESSLER (DC), relatore alla Commissione ..	4, 6, 9 e passim
MICOLINI (DC)	15
SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ..	3, 4, 6 e passim
VESENTINI (Sin. Ind.)	8, 11, 12 e passim

«Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero» (1861), di iniziativa del deputato Labriola e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	24, 25, 26 e passim
FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali	26, 28
VESENTINI (Sin. Ind.)	25, 26, 28

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste» (1737), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Coloni ed altri, Bordon ed altri e del deputato Camber
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Coloni ed altri, Bordon ed altri e del deputato Camber.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8, iniziato nella seduta di ieri, di cui do nuovamente lettura:

Art. 8.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto:
 - a) dal presidente dell'ente, che lo presiede;
 - b) da quattro membri, dei quali due esperti di gestione aziendale e due esperti di tecnica industriale, scelti dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
 - c) da due membri scelti dal Ministro vigilante tra i professori ordinari di discipline geofisiche e geologiche delle Università di Trieste e di Udine.
2. Su delibera del consiglio di amministrazione potranno essere chiamati a far parte del consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a due, degli enti pubblici che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Il consiglio di amministrazione elegge annualmente nel proprio seno il vice presidente, il quale, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

(1) Per il testo definitivo del disegno di legge, quale risulta dal coordinamento approvato dalla Commissione l'8 novembre 1989, vedere anche il 55° resoconto stenografico relativo a detta seduta.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio stesso.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci, e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Come i colleghi ricordano, oltre all'emendamento 8.2 del senatore Beorchia e di altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti, è stato presentato a quest'articolo ed illustrato l'emendamento 8.1 del Governo tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potrà superare gli otto membri e dovrà assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di membri eletti dai professori di discipline geofisiche e geologiche delle università italiane, di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta».

(8.1)

IL GOVERNO

Su tale emendamento il relatore si era dichiarato contrario, pronunciandosi a favore del testo originario del comma 1.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il relatore Kessler aveva proposto di mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati, ma non possiamo condividere tale proposta poichè riteniamo che in questo modo venga un po' meno quel carattere nazionale dell'Osservatorio che invece intendiamo difendere in tutti i modi. È una linea che abbiamo sempre ribadito. Comunque, espressa questa preoccupazione, ci rimettiamo alla Commissione.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, ho alcune perplessità. Infatti, sono d'accordo sulla delimitazione prevista nel testo della Camera dei deputati, cioè riguardo alla scelta del Ministro tra i professori di discipline geofisiche e geologiche delle Università di Trieste e di Udine, per tutto quello che è stato detto ieri. Tuttavia vorrei sapere se è possibile mantenere lo spirito di cambiamento introdotto dal Governo, che affida al regolamento la composizione del consiglio di amministrazione. Si potrebbe, ad esempio, lasciare il testo proposto dal Governo fino alle parole: «di esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», inserendo a questo punto la dizione: «scelti» - anche senza indicare il numero - «tra i professori di discipline geofisiche, geologiche e affini» - per quella preoccupazione espressa dal senatore Vesentini - «delle università di Trieste e di Udine».

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per cercare di venire incontro a questa esigenza, che condivido, propongo un subemendamento volto a sostituire al comma 1 le parole: «di membri eletti dai professori di discipline geofisiche e geologiche delle università italiane», con le altre: «di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle università di Trieste e di Udine, nonchè».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo nuovamente che l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Beorchia e da altri senatori, è stato ritirato dai proponenti.

Metto ai voti innanzitutto il subemendamento del relatore tendente a sostituire al comma 1 dell'emendamento 8.1 del Governo le parole: «di membri eletti dai professori di discipline geofisiche e geologiche delle università italiane» con le altre: «di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle università di Trieste e di Udine, nonchè».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Funzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro vigilante, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonchè il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati all'articolo 3;

d) delibera la dotazione organica dei posti di dirigente e le relative funzioni, nonchè la dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali, nell'ambito delle quali sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti nei quali è collocato il personale in servizio di ruolo;

e) delibera il regolamento del personale che disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali

fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93;

f) delibera l'organizzazione funzionale dell'ente e prevede le forme dell'autonomia finanziaria e contabile delle singole articolazioni scientifiche e di servizio;

g) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1, non sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante.

4. Le delibere di cui ai punti d), e) ed f) del comma 1 sono approvate dal Ministro vigilante, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

5. Per quanto concerne le procedure di approvazione delle delibere da parte del Ministro vigilante, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli enti pubblici di ricerca.

A questo articolo il Governo ha presentato l'emendamento 9.1 tendente a sostituire i commi 1 e 3 con i seguenti:

«1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva, sentito il comitato scientifico, i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture;

b) approva i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale;

c) approva i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

e) delibera sugli affari di cui all'articolo 3;

f) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere a) e b) del comma 1, non sono soggette al controllo del Ministro vigilante».

CALLARI GALLI. Vorrei chiedere al Sottosegretario chi prepara i programmi triennali, perchè questi vengono approvati dal consiglio di amministrazione, in base a quanto stabilito alla lettera c) del comma 1, e su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale in base alla disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 4.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale approva i programmi triennali; poi il Ministro vigilante li trasmette al Cipe per l'approvazione finale.

CALLARI GALLI. Il programma da chi viene elaborato?

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico. In effetti la sua osservazione è giusta, è più opportuno usare il termine «delibera» anzichè «approva», altrimenti non è chiara la disposizione. Quindi sostituisco nel mio emendamento al comma 1, lettera c), il termine «approva» con l'altro «delibera».

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento così come modificato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal Governo, con la modifica formale testè approvato al comma 1, lettera c), tendente a sostituire i commi 1 e 3 dell'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, con le modifiche testè approvate.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

(*Collegio dei revisori*)

1. Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è demandato al collegio dei revisori composto da:

a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro;

c) un revisore effettivo designato dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa.

2. Il collegio, nominato con decreto del Ministro vigilante, è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti e dura in carica tre anni, salvo riconferma.

3. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

A questo articolo il Governo ha presentato l'emendamento 10.1, soppressivo dell'intero articolo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Ritiro l'emendamento soppressivo e, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 5, presento il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 10:

«1. Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è esercitato dal collegio dei revisori, il cui ordinamento è demandato al regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio stesso»

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento testè proposto dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Comitato scientifico)

1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4, può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti all'atto dell'insediamento, o successivamente per le eventuali sostituzioni. Esso comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio.

3. I membri del comitato scientifico possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio.

Il Governo ha presentato un emendamento 11.1 tendente a sostituire i primi 2 commi con i seguenti:

«1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il Comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4, e sui regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio».

(11.1)

IL GOVERNO

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Si tratta della costituzione del comitato scientifico e dei suoi compiti, per cui si richiamano alcune norme, sulla base dei principi dell'autonomia fissati dalla normativa sugli enti universitari di ricerca. Per il resto, la norma resta sostanzialmente quella prevista.

Vorrei però proporre un subemendamento al secondo comma, volto ad inserire, dopo le parole: «Il comitato scientifico», le altre: «è nominato con delibera del consiglio di amministrazione e»; nel testo proposto manca infatti questa specificazione.

VESENTINI. Vorrei fare presente che manca anche l'indicazione relativa alla durata del comitato scientifico; se riteniamo che anche questa rientri nel regolamento, dobbiamo specificarlo nella norma in cui si parla dei regolamenti, perchè in essa non vi è alcun riferimento alla durata degli organi. Comunque, la durata deve essere stabilita.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Proponerei la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Il senatore Vesentini ha ragione, Propongo pertanto di aggiungere, al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole: «i membri del comitato scientifico», le parole: «durano in carica quattro anni e».

VESENTINI. Propongo inoltre un subemendamento all'emendamento 11.1 del Governo volto ad inserire al primo comma, dopo le

parole: «di cui all'articolo 4», le parole: «sulla relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d)».

Ritengo infatti opportuno che il comitato scientifico esprima parere anche su questo.

Vorrei tornare sulla questione che avevo preannunciato ieri sera a proposito del comma 2 dell'emendamento 11.1 del Governo. Infatti laddove si dice che i quattro professori di ruolo vengono scelti fra i docenti di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini, la designazione di tali materie mi sembra alquanto indeterminata. Per esempio, l'ingegneria comprende varie branche (meccanica, elettronica, civile) mentre la geologia applicata è molto specifica. Quindi vorrei proporre un altro subemendamento, all'emendamento 11.1 del Governo, tendente a sostituire al secondo comma, alle parole «di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini», le altre «di discipline geologiche, geofisiche ed affini indicate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Naturalmente bisogna chiarire in che modo viene costituito questo comitato scientifico, da chi vengono designati i membri, perchè se sono designati dal consiglio di amministrazione, è bene che il Ministro indichi di quali discipline devono essere i professori di ruolo.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta in modo da approfondire meglio la questione. Poichè non si fanno osservazione così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,20 e sono ripresi alle ore 10,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. Il senatore Vesentini ha proposto due subemendamenti all'emendamento 11.1 del Governo, uno al primo comma ed uno al secondo comma.

CALLARI GALLI. Le due proposte di modifica del senatore Vesentini mi sembrano importanti e chiarificatrici, quindi mi dichiaro favorevole ad esse.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole al primo subemendamento proposto dal senatore Vesentini. Per quanto riguarda il secondo subemendamento anch'io ritengo opportuno che si preveda la determinazione delle discipline con decreto da parte del Ministro. A me risulta strano che venga indicata una disciplina specifica come geologia applicata, mentre si lascia assai generica la materia di ingegneria, forse questo è il risultato di un compromesso o di una discussione avvenuta alla Camera dei deputati in maniera meno ordinata e tranquilla di quella che si sta svolgendo in questa sede. Quindi mi dichiaro favorevole anche su questa proposta del collega Vesentini.

KESSLER, relatore alla Commissione. Sono favorevole al primo subemendamento del senatore Vesentini e al subemendamento propo-

sto dal Governo al secondo comma. Per quanto riguarda invece il secondo subemendamento proposto dal senatore Vesentini, mi rimetto al Governo.

Per la verità, il testo governativo mi sembra abbastanza equilibrato. Infatti, anche in mancanza di una definizione sufficientemente ampia, il consiglio di amministrazione ha a disposizione altri tre membri che sono esperti in diverse materie, per cui, se manca qualcuno, può liberamente scegliere. Inoltre, pur non essendo contrario al decreto, però mi preoccupa questo tipo di procedura per i ritardi che di solito comporta. Mi sembra comunque giustificato che quattro membri siano scelti nel modo previsto perchè di Osservatorio geofisico si tratta. Del resto, anche la Camera dei deputati ha discusso questo testo ed è pervenuta a questa formulazione; se la modifichiamo, rischiamo anche che il provvedimento non trovi applicazione del 1989.

Comunque, ripeto, su questo mi rimetto al Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Non mi dichiaro contrario al primo subemendamento del senatore Vesentini. Esprimo invece parere contrario sulla sua seconda proposta emendativa.

Riteniamo che non ci si debba discostare dal testo approvato dalla Camera dei deputati apportando modifiche che, a nostro avviso, non sono essenziali. Ribadiamo pertanto l'opportunità di lasciare al consiglio di amministrazione la responsabilità della scelta. Quindi non condividiamo quanto proposto dal senatore Vesentini, che appare peraltro lesivo dell'autonomia dell'ente stesso. In fondo, si tratta di un organo consultivo, per cui non è necessario prevedere procedure aggravate.

Il Governo ribadisce pertanto il suo parere contrario.

PRESIDENTE. Il problema sollevato dal senatore Vesentini in ordine alla scelta dei quattro professori di ruolo nelle varie discipline mi sembra di un certo rilievo. Personalmente ritengo che debbano essere meglio specificate.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Non esiste problema di scelta, perchè questa verrà fatta dal consiglio di amministrazione il quale se ne assumerà la responsabilità.

AGNELLI Arduino. A me pare che nella scelta delle discipline non vi sia il giusto equilibrio perchè, come sottolineava il collega Vesentini, viene indicata in modo molto generico ingegneria che, come tutti sappiamo, comprende diverse branche, mentre vengono indicate in maniera molto precisa sia la fisica terrestre che la geologia applicata. Ho l'impressione che siano state adottate due diverse misure per indicare tali gruppi di discipline e, d'altra parte, credo che sarebbe difficile riuscire a capire la ragione di questa delimitazione, non solo per me - perchè le materie di mio interesse sono quelle letterarie - ma anche per altri colleghi; francamente non sono chiari i motivi di una scelta che lascia assai perplessi.

VESENTINI. Vorrei chiarire meglio i termini della questione. Il mio emendamento non si propone di guidare le scelte del consiglio di amministrazione ma di fare chiarezza su un organo che sarà costituito in parte da tecnici e in parte da amministratori, in relazione al campo in cui può essere effettuata la scelta. Il Ministro non fornisce un elenco di nomi ma un elenco di discipline tra cui attingere. Sappiamo che le discipline non vengono inventate ogni giorno, mentre vi è una variazione continua nelle denominazioni. A questo punto, mi chiedo come si possa orientare un amministratore.

Pertanto, si possono adottare due misure estreme: il consiglio di amministrazione si assume la responsabilità di scegliere i quattro membri tecnici tra i professori magari di filologia classica o, se si preferisce, di storia della geologia (disciplina questa che se non esiste, può essere presto inventata), quindi di tutto quello che si vuole; oppure, se vogliamo indicazioni precise, dobbiamo trovare un criterio oggettivo, e in questo momento l'unico riferimento oggettivo, è il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che *una tantum* predispone l'elenco delle discipline da cui prendere i nomi; quindi, se si vogliono nominare dei tecnici, è il Ministro che fornisce l'elenco delle materie possibili. A mio avviso, non vi è alcuna limitazione. Comunque, mi sembra altrettanto limitativo prevedere la geologia applicata e non la geologia, la fisica terrestre e non la geofisica. Mi si deve spiegare perchè questa è autonomia mentre non lo è dare al Ministro la possibilità di fare un decreto che individui le discipline possibili.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, vorrei invitare il senatore Vesentini a presentare un nuovo subemendamento al comma 2 del testo proposto dal Governo, qualora venisse respinto il suo subemendamento. Infatti, si dovrebbe cercare di correggere l'elenco delle discipline indicato nel testo governativo.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti innanzitutto il subemendamento del senatore Vesentini, volto ad inserire, al primo comma dell'emendamento 11.1 del Governo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4,», le parole: «sulla relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d)».

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento del Governo, volto ad inserire, al secondo comma dell'emendamento 11.1 dello stesso Governo, dopo le parole: «Il comitato scientifico», le parole: «è nominato con delibera del consiglio di amministrazione e».

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento del senatore Vesentini, volto a sostituire, al secondo comma dell'emendamento 11.1 del Governo, alle parole: «fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini», le altre: «discipline geologiche, geofisiche ed affini indicate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Non è approvato.

A questo punto chiedo al senatore Vesentini se intende proporre un nuovo subemendamento al comma 2 dell'emendamento presentato dal Governo.

VESENTINI. Propongo allora un subemendamento tendente a sostituire le parole: «di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini» con le altre: «di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attività dell'Osservatorio geofisico sperimentale». In questo modo si evita anche di allungare l'elenco e vengono precisate meglio le discipline.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Su questo subemendamento presentato dal senatore Vesentini mi rimetto al Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il parere del Governo è contrario per le ragioni già spiegate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il subemendamento del senatore Vesentini, volto a sostituire, al secondo comma dell'emendamento 11.1 del Governo, le parole: «di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini», con le altre: «di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attività dell'Osservatorio geofisico sperimentale».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1 del Governo, con le modifiche testè approvate.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento da me proposto, tendente ad inserire, al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole «comitato scientifico», le altre: «durano in carica quattro anni e».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo insieme che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:

Art. 11.

(Comitato scientifico)

1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il Comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4, sulla relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), e sui regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione e comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attività dell'Osservatorio geofisico sperimentale. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio stesso.

3. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

(Emolumenti)

1. Con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del comitato scientifico, ivi compresi gli esperti invitati a partecipare alle riunioni ai sensi dell'articolo 11.

2. Ai due componenti del comitato scientifico dipendenti dall'Osservatorio geofisico sperimentale non spettano emolumenti.

Il Governo ha proposto la soppressione di questo articolo.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, passiamo alla votazione. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 12.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale dell'Osservatorio geofisico sperimentale è assunto con contratto a termine della durata massima di cinque anni,

rinnovabile. Ai fini del trattamento economico si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le funzioni, i compiti e le prerogative del direttore generale sono fissati nel regolamento di organizzazione dell'ente.

A questo articolo il Governo ha presentato l'emendamento 13.1, interamente sostitutivo del testo approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che tale emendamento, se approvato, diverrà articolo 12 in conseguenza della soppressione del precedente articolo. Ne do lettura:

«1. La nomina, le funzioni, i compiti, le prerogative e il trattamento economico del direttore generale sono fissati nel regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale».

13.1

IL GOVERNO

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

(Personale a contratto)

1. All'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Il personale assunto in base all'ordinanza del Commissario del Governo in Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attività prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

A questo articolo il Governo ha presentato l'emendamento 14.1, volto a premettere all'articolo 14 il seguente comma:

«1. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'ente articolata in distinti ruoli per il personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo. Tale regolamento disciplina lo stato giuridico

e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati ai sensi dell'articolo 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

14.1

IL GOVERNO

Un secondo emendamento, il 14.2, presentato dai senatori Beorchia e Micolini, è volto a sostituire, al comma 2, alle parole: «il trattamento economico in godimento, se più favorevole.», le altre: «i diritti acquisiti.» e propone di aggiungere, infine, il seguente comma: «Con le modalità di cui al precedente comma è inquadrato il personale in servizio a tempo indeterminato da almeno otto anni, assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1976, n. 411.».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. L'emendamento 14.1 si illustra da sè.

BEORCHIA. Ritiro l'emendamento 14.2 in quanto le soluzioni in esso contenute le ritengo adeguatamente considerate nell'emendamento presentato dal Governo, volto a premettere un comma all'articolo 14.

MICOLINI. Concordo con il collega Beorchia.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 14.1, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal Governo, volto a premettere un comma all'articolo 14 che, se approvato, diverrà comma 1, di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.2 è stato ritirato dai proponenti.

I restanti commi dell'articolo 14 diverranno, di conseguenza, commi 2 e 3.

Metto quindi ai voti nel suo insieme l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

A questo punto, per esigenze di coordinamento, propongo di modificare l'intitolazione dell'articolo sopprimendo le parole «a contratto».

Metto ai voti tale proposta di coordinamento.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'Osservatorio geofisico sperimentale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui esso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa della prevista attività, delle entrate e delle spese, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui esso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa dell'attività svolta ed esplicativa della posizione contabile della gestione, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

4. Le variazioni al bilancio preventivo, corredate dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono parimenti inviate al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

5. L'Osservatorio geofisico sperimentale, in materia di amministrazione e contabilità, è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

(Autonomia finanziaria)

«1. Oltre ai mezzi finanziari trasferiti annualmente dallo Stato l'Osservatorio geofisico sperimentale può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, vendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Osservatorio geofisico sperimentale si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della citata legge n. 168 del 1989».

(15.1)

IL GOVERNO

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il nuovo testo dell'articolo proposto dal Governo è molto chiaro; esso è volto sostanzialmente ad armonizzare il testo con la legge istitutiva del Ministero.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, presentato dal Governo, di cui ho dato poc'anzi lettura.

È approvato.

Il Governo ha inoltre presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 15, il seguente articolo aggiuntivo:

15-bis.

(Norme transitorie)

«1. I regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono adottati dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge integrato da quattro rappresentanti eletti dal personale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, di cui tre in rappresentanza del personale scientifico.

2. Il consiglio di amministrazione in carica è prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio, nella composizione fissata dal regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale».

(15.0.1)

IL GOVERNO

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Per maggiore chiarezza, propongo un subemendamento tendente ad aggiungere, al comma 1 dell'articolo proposto, dopo le parole: «eletti dal personale», le parole: «in servizio».

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole a quanto proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti il subemendamento testè proposto dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 15-bis, proposto dal Governo, così modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

(Copertura)

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei suoi compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da

contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato a lire 4.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. A decorrere dall'anno 1992, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per 4.000 milioni l'apposito accantonamento di cui alla voce «Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste» per gli anni 1989-1991 e per 1.000 milioni l'accantonamento di cui alla voce «Reintegro del Fondo per la protezione civile» per gli anni 1990-1991.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1991, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(16.1)

IL GOVERNO

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'emendamento del Governo, a condizione che i commi 2 e 3 vengano così riformulati:

«2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della

legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 si provvede per l'esercizio 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e per il triennio 1990-1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo fa propria la proposta di modifica della 5^a Commissione.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento del Governo modificato come proposto dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo che, con le modifiche proposte dalla Commissione bilancio e fatte proprie dal rappresentante del Governo, risulta così formulato:

Art. 16.

(Copertura)

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei suoi compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, si provvede per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e per il triennio 1990-1992 mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo provvedimento. Il nostro voto è motivato soprattutto dal fatto che, anche con il contributo della mia parte politica, sono stati introdotti elementi di garanzia per l'autonomia dell'Osservatorio.

VESENTINI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente, aderendo pienamente alle osservazioni della senatrice Callari Galli.

BONO PARRINO. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico esprimo compiacimento per il varo di questo provvedimento, che mira a rilanciare e potenziare l'attività di uno dei più grandi istituti di ricerca internazionale, assicurandogli la stabilità finanziaria necessaria.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista ed esprimo compiacimento per il livello della discussione, che ha consentito un notevole miglioramento del testo; bisogna dare atto al Governo d'aver presentato degli emendamenti equilibrati. Pertanto ritengo che il provvedimento consentirà di rilanciare l'attività dell'Osservatorio geofisico sperimentale, che finora poteva disporre di un contributo statale di soli 15 milioni e quindi contava soprattutto sui finanziamenti privati. Con le modifiche migliorative apportate al testo approvato dalla Camera dei deputati si è fatto in modo che l'Osservatorio geofisico si inserisca fra gli istituti pubblici di ricerca italiani, rispettando così le finalità della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A questo si è giunti attraverso un lavoro proficuo da parte del Governo e dei colleghi che hanno proposto i vari emendamenti.

BEORCHIA. A nome del Gruppo democristiano annuncio il nostro voto favorevole ed esprimo apprezzamento per l'impegno del Governo, che si è adoperato per adeguare il testo approvato dalla Camera dei deputati ai nuovi principi introdotti dalla legge n. 168 del 1989. Il provvedimento in esame riveste notevole importanza non solo perchè valorizza una istituzione che già svolge nella città di Trieste e nella regione Friuli-Venezia Giulia un suo ruolo specifico di notevole rilievo internazionale, ma anche perchè contribuirà ad elevare il livello della ricerca nel nostro paese.

Infine, devo esprimere soddisfazione per il testo che ci accingiamo ad approvare, perchè questo conferisce al Centro sismologico di Udine - voluto dal legislatore nel 1982 - il giusto riconoscimento e quindi una idoneità a svolgere le funzioni per le quali era stato creato. Il Centro di Udine infatti ha messo e mette a disposizione del paese una esperienza - maturata purtroppo a seguito di tragiche vicende - ed una professionalità assai valide e preziose, soprattutto per quanto attiene ai problemi della protezione civile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio (1458)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio».

Prego il senatore Zecchino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Come dimostra chiaramente il titolo del disegno di legge al nostro esame, si vuole giungere all'equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio.

Si può brevemente ricordare la storia della vicenda: due anni fa con decreto del Presidente della Repubblica la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli fu convertita in facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale. Infatti la vecchia facoltà di economia marittima segnava il passo rispetto all'evoluzione dei tempi, tenuto conto del fatto che ormai i trasporti marittimi, un tempo prioritari, hanno finito con perdere tale valenza. Ciò è attribuibile soprattutto allo sviluppo di una serie di altri mezzi di trasporto su ruota, su strada ferrata e per via aerea. Questo ha quindi indotto ad allargare il campo di interesse della facoltà dai trasporti marittimi ai trasporti in generale.

A tutto ciò si deve aggiungere la considerazione della grande importanza che nei nostri giorni ha il commercio internazionale: non esistono più economie autarchiche sia all'interno della realtà comunitaria, sia nella più generale proiezione mondiale. Dobbiamo sempre ricordare che il nostro è uno dei sette paesi più industrializzati del mondo; anche per questo il settore del commercio internazionale ha acquistato una rilevanza tale da essere posto al centro di interessi scientifici e didattici.

Queste sono le ragioni che hanno indotto la trasformazione dell'originaria facoltà di economia marittima. Nella nuova facoltà, come ho già detto, esistono perciò due nuovi corsi di laurea: quello in economia marittima e dei trasporti e quello in commercio internazionale e mercati valutari. Va inoltre ricordato che la laurea in economia marittima era già riconosciuta equipollente a quella in economia e commercio; con il disegno di legge al nostro esame si chiede il riconoscimento dell'equipollenza anche per i due nuovi corsi di laurea. nel frattempo nei nuovi piani di studio della laurea in economia e commercio hanno trovato ampio spazio le stesse materia che sostanziano i due nuovi corsi di laurea.

Alla luce di queste considerazioni l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame prevede l'equiparazione a tutti gli effetti della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari alla laurea in economia e commercio. L'articolo 2 del provvedimento propone inoltre l'ampliamento dell'equipollenza della vecchia laurea in economia marittima a quella in economia e commercio a tutti gli effetti, quindi anche ai fini dell'impiego nella pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ricordo che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, intendo annunciare il voto favorevole della Sinistra indipendente su questo provvedimento, ma debbo anche svolgere alcune brevi considerazioni sullo stato di degenerazione ormai avanzato del nostro ordinamento universitario. Ci troviamo infatti di fronte al proliferare di corsi di laurea con denominazioni sempre più stravaganti. Dobbiamo comunque essere grati del fatto che alcuni anni fa non fu riconosciuto il corso di laurea in economia e trasporti aerei.

A parte ogni ricordo, bisogna dire che la tendenza a moltiplicare i titoli di laurea sta creando una situazione in cui ci troveremo sempre più impegnati nel riconoscimento di equipollenze e nella necessità di compiere complicati aggiustamenti. Non voglio con ciò criticare il relatore, del quale non discuto la competenza; nel futuro però saremo costretti a riconoscere l'equipollenza dei titoli a scatola chiusa perchè non riusciremo più a renderci effettivamente conto della qualità del diploma. Mi chiedo cosa penserebbe uno straniero se leggesse il testo dell'articolo 2 del provvedimento: è dichiarata a tutti gli effetti la degenerazione del riconoscimento, per dare a quel titolo un valore legale nei concorsi.

Concludendo, esprimo quindi un orientamento favorevole, anche se in maniera sconsolata, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente.

CALLARI GALLI. Anche io esprimo il consenso sul provvedimento, ma mi associo pienamente alle considerazioni svolte dal senatore Vesentini. Non mi piace dichiararmi sconsolata e perciò esprimo l'auspicio che questa sia l'ultima volta che si fanno simili lamentazioni. È infatti giunto il momento di procedere ad un organico riassetto di tutti

gli ordinamenti didattici dell'Università, procedendo a una verifica di quelli esistenti ed eventualmente sopprimendone alcuni.

AGNELLI Arduino. Anche io esprimo voto favorevole, ma debbo a mia volta svolgere alcune considerazioni. Noi veniamo incontro ad alcune esigenze che si erano poste in un precedente momento legislativo. Infatti tutti sanno che determinati studi sono nati da un'esigenza di specializzazione e che in realtà sono la conseguenza della legge che regolava gli accessi alle università; ad esempio ai diplomati dell'Istituto navale si consentiva l'accesso solo a determinate facoltà. Non possiamo dimenticare l'origine storica di questa previsione.

Dovremo però cercare di approfittare dell'occasione per compiere una razionalizzazione degli ordinamenti didattici e il provvedimento al nostro esame non contrasta con tale razionalizzazione. Mi dichiaro perciò favorevole al provvedimento ribadendo l'auspicio già espresso dai colleghi che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE. Dichiaro a mia volta di essere favorevole al disegno di legge in titolo, sottolineando che è necessario compiere la razionalizzazione degli ordinamenti didattici. Ciò però potrà essere fatto nel momento in cui si esaminerà il disegno di legge nel quale è prevista la delega al Governo ad emanare un provvedimento per il riordino dei corsi di laurea e quindi dei diplomi. Sarà quella la sede in cui dovrà svolgersi la discussione. Speriamo che la Camera dei deputati approvi sollecitamente quel provvedimento di riforma e lo invii al più presto al nostro esame.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Non posso che associarmi alle considerazioni di carattere generale che sono state svolte e agli auspici espressi dal Presidente sul riordino a breve tempo della materia con l'approvazione della legge sugli ordinamenti didattici universitari.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ringrazio il relatore e tutti i colleghi che hanno espresso la loro adesione al provvedimento. Tutte le osservazioni fatte sono giuste e speriamo in una rapida definizione degli ordinamenti didattici dell'università.

Comunque, nel caso specifico dell'Istituto universitario navale di Napoli, a parte le considerazioni di carattere generale, occorre rilevare l'opportunità di assecondare l'impegno modernizzatore dell'Istituto, che cerca di adeguarsi alla realtà e alle esigenze della società. L'equipollenza che riconosciamo con questo provvedimento è pertanto un attestato della lungimiranza dell'Istituto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. La laurea in economia marittima e dei trasporti e la laurea in commercio internazionale e mercati valutari, rilasciate dalla facoltà di

economia dei trasporti e del commercio internazionale dell'Istituto universitario navale di Napoli, sono dichiarate, a tutti gli effetti, equipollenti alla laurea in economia e commercio.

È approvato.

Art. 2.

1. L'equipollenza della laurea in scienze economico-marittime con quella in economia e commercio, di cui alla legge 1° febbraio 1960, n. 67, è dichiarata a tutti gli effetti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni propongo di sospendere brevemente i nostri lavori.

(Così rimane stabilito).

I lavori vengono sospesi alle ore 11,30 e sono ripresi alle ore 13,35.

«Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero» (1861), d'iniziativa del deputato Labriola e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero», d'iniziativa del deputato Labriola e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame rinviato nella seduta del 5 ottobre scorso. Ricordo che è stata svolta la prevista audizione in sede ristretta del direttore generale dell'Istituto, professor Cappelletti.

Informo altresì che la Commissione bilancio, dopo avere consultato, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento la Commissione affari esteri, ha espresso parere favorevole, a condizione che il contributo sia limitato al solo 1989, per un ammontare di tre miliardi. Infine il parere della Commissione affari costituzionali è favorevole.

In qualità di relatore ho predisposto tre emendamenti volti a recepire la condizione espressa nel parere della Commissione bilancio ed i rilievi che sono emersi durante la discussione generale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, desidero illustrare i miei emendamenti. All'articolo 1 ho predisposto due emendamenti.

L'emendamento 1.1 si propone di aggiungere, dopo le parole: «Amministrazione dello Stato», le seguenti: «e alle istituzioni culturali italiane all'estero, ivi compresi gli Istituti di cultura e le scuole». Con questo emendamento, che tiene conto di alcune osservazioni dei colleghi, si vuole ampliare l'attività dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana anche a vantaggio delle istituzioni culturali all'estero per i quali è in via di approvazione un disegno di legge di riforma che ne migliorerà la funzione. L'emendamento 1.2 è volto a sostituire le parole: «contributo annuale di lire 1.000 milioni», con le altre: «contributo di lire 3.000 milioni per il 1989». Un tale contributo consentirà all'Istituto dell'Enciclopedia italiana di svolgere la sua attività. Si tratta di un accantonamento del Ministero degli esteri che, altrimenti, andrebbe perduto. Inoltre l'emendamento è teso a recepire l'indicazione data nel parere dalle Commissioni 3^a e 5^a.

L'emendamento 2.1 è volto a sostituire all'articolo 2, comma 1, le parole: «sette membri, di cui uno in rappresentanza», con le altre: «undici membri, del quale fanno parte, oltre al direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, due rappresentanti»; inoltre propone dopo le parole: «affari esteri», di sostituire la virgola alla congiunzione «e», e di aggiungere, alla fine del comma 1, le parole: «e due del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica». Questa proposta di modifica soddisfa l'esigenza di permettere una maggiore partecipazione dell'Istituto alla fase di individuazione degli interventi e dei programmi e di aggiornare la composizione in relazione alla recente istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In questo modo quindi si crea un maggiore equilibrio nella composizione del comitato.

Su tali emendamenti vorrei ora ascoltare il parere dei colleghi e quello del Ministro.

VESENTINI. Signor Presidente, gli emendamenti da lei presentati rispondono alle osservazioni emerse durante la discussione generale del disegno di legge in titolo, quindi mi dichiaro favorevole. Però devo segnalare la mancata presentazione di un emendamento - del quale avevamo discusso nelle nostre riunioni informali - volto a prevedere che sulla relazione concernente l'attività svolta dall'Istituto le Commissioni competenti di Camera e Senato possano esprimere un parere. Chiedo il motivo di tale omissione e la presentazione di una proposta emendativa in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Vesentini, non ho formulato emendamenti nel senso da lei proposto a causa di difficoltà di carattere legislativo, non certo per negligenza. Se lei ritiene di poter presentare una adeguata

proposta di modifica in tal senso, che non investa la competenza delle Commissioni 1^a e 5^a onde evitare una nuova richiesta di pareri, saremmo lieti di prenderla in esame.

Prego il Ministro di esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 ritengo opportuno estendere la disciplina anche alle istituzioni culturali italiane all'estero, ivi comprese le scuole. In ordine all'emendamento 1.2 ritengo congruo il contributo di 3.000 milioni per il 1989, data la rilevanza dei compiti svolti dall'Istituto. Infine ritengo opportuna la proposta di adeguare la composizione del comitato, prevista nell'emendamento 2.1, alle esigenze sottolineate dal Presidente, cioè quella di inserire due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Inoltre concordo con il Presidente sulla necessità di prevedere nella composizione del comitato anche il direttore generale dell'Istituto. Infatti considerati i compiti prestigiosi che l'Istituto dell'Enciclopedia italiana svolge, questo non può ricevere dei semplici *input* dall'alto e realizzare, senza alcuna partecipazione, i piani approvati dal comitato. Quindi, ritengo che sia un fatto dovuto ricomprendere anche il direttore generale. A questo punto però, per ovvi motivi di funzionalità, si presentava la necessità di prevedere un numero dispari di componenti; da ciò derivano le successive previsioni.

In sintesi, il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal relatore.

VESENTINI. Signor Presidente, insisto nel dire che la relazione concernente l'attività svolta dall'Istituto deve essere trasmessa alle competenti Commissioni del Parlamento affinché queste esprimano un parere. Mi rendo conto che una simile previsione - qualora essa si concretasse in un emendamento approvato - implicherebbe l'espressione di un nuovo parere da parte della 1^a Commissione. Perciò, per ragioni di opportunità, mi dichiaro sin da ora disposto a presentare un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Vesentini, la invito senz'altro a presentare un ordine del giorno dal contenuto da lei richiamato.

Passiamo alla votazione e all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

Art. 1.

1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche, testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, è corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana un contributo annuale di lire 1.000 milioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.1, da me presentato, tendente ad aggiungere, dopo le parole: «Amministrazione dello Stato» le altre: «e alle istituzioni culturali italiane all'estero, ivi compresi gli istituti di cultura e le scuole».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, da me presentato, tendente a sostituire le parole: «contributo annuale di lire 1.000 milioni», con le altre: «contributo di lire 3.000 milioni per il 1989».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è demandata a un Comitato composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e stabilisce periodicamente le iniziative da realizzare in relazione ad esigenze urgenti o di preminente interesse per le Amministrazioni di cui al comma 1.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento 2.1, da me già precedentemente illustrato tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

«1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è demandata a un Comitato composto da undici membri, del quale fanno parte, oltre al direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri, due del Ministero della pubblica istruzione e due del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. L'Istituto della Enciclopedia italiana realizza i piani approvati dal Comitato di cui all'articolo 2, sotto la sua diretta responsabilità scientifica e culturale. Con le modalità fissate dal proprio statuto, l'Istituto provvede alla gestione amministrativa del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'Istituto della Enciclopedia italiana presenta annualmente al Comitato di cui all'articolo 2 una relazione sull'attività svolta e, dopo l'approvazione del Comitato, provvede ad inoltrarla, con il relativo conto consuntivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri interessati. La relazione è altresì trasmessa al Parlamento.

VESENTINI. Rinuncio a presentare l'emendamento preannunciato al secondo comma per i motivi di opportunità già richiamati e presento il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare il disegno di legge n. 1861,

impegna il Governo:

a trasmettere al Parlamento con la massima sollecitudine la relazione prevista dall'articolo 3, comma 2, affinché le competenti Commissioni parlamentari possano esprimere una valutazione in merito».

0/1861/1/7

VESENTINI

FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal senatore Vesentini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento iscritto alla voce: «Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIOVANNI LENZI